

ViPensione

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo fondo pensione

Iscritto all'apposito albo tenuto dalla COVIP con il n. 5012

Condizioni generali di contratto

Il presente contratto è una forma pensionistica individuale che ha come finalità quella di realizzare una forma di previdenza mediante una gestione assicurativa dei contributi versati dall'Assicurato/Contraente (di seguito definito semplicemente Aderente), ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito definito semplicemente Decreto).

La finalità delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita è quella di realizzare una forma di previdenza con una gestione assicurativa, secondo criteri di corrispettività - cioè l'ammontare delle prestazioni che verranno erogate è determinato in funzione dell'effettiva contribuzione da parte dell'Aderente nel corso della durata contrattuale.

Articolo 1 - Prestazioni

Articolo 1.1 - Prestazioni pensionistiche

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal Decreto, al momento della maturazione dei requisiti di accesso alla prestazione pensionistica stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'Aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

In base al presente contratto GamaLife - Companhia de Seguros de Vida, S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito "GamaLife" o anche la "Società") si impegna a corrispondere all'Aderente, alla data in cui matura il diritto di accesso alla pensione pubblica, una prestazione pensionistica complementare in forma di rendita immediata vitalizia, posticipata e rivalutabile, calcolata sulla base della posizione individuale maturata.

L'Aderente ha la facoltà di richiedere l'erogazione delle prestazioni in forma di capitale, nei casi e con i limiti previsti dal Decreto.

Pertanto, in caso di sopravvivenza dell'Aderente, verranno erogate le seguenti prestazioni, in alternativa:

- una rendita vitalizia rivalutabile posticipata (pagabile in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili) il cui valore è determinato convertendo la posizione individuale maturata, in base al corrispondente coefficiente di conversione comunicato all'Aderente

oppure:

- un capitale, purché non superiore al 50% della posizione individuale maturata, e una rendita vitalizia di importo pari alla restante parte di posizione, convertita con gli stessi criteri indicati al precedente punto.

È inoltre prevista la facoltà di richiedere la liquidazione in un'unica soluzione della posizione maturata qualora l'importo annuo ottenuto dalla conversione in rendita vitalizia immediata annua, senza reversibilità, del 70% della posizione individuale maturata, risultasse inferiore al 50% dell'assegno sociale.

La posizione individuale è costituita da una parte investita nella gestione interna separata denominata per esteso "Fondo V.I.P. - Valore Investito in Pensione -" (di seguito Fondo V.I.P.) e da una parte investita nel fondo interno denominato "EUROVIP" (di seguito EUROVIP). I criteri di determinazione di ciascuna parte della posizione individuale, descritti al successivo art. 8.4 ed 8.5, sono differenti a seconda che la Società investa, in base alle diverse opzioni di allocazione previste dal contratto, nella gestione interna separata oppure nel fondo interno. Nel primo caso, la parte di posizione individuale maturata, è intesa come il capitale complessivo corrispondente ai contributi (o loro frazione) destinati alla gestione separata stessa, al netto dei costi, comprensivo delle rivalutazioni.

Nel secondo caso si intende il controvalore delle quote del fondo interno complessivamente accreditate al contratto, computate a fronte dei contributi (o loro frazione) versati, al netto dei costi. Ai fini del calcolo del numero delle quote da accreditare sul contratto, si divide ogni contributo o sua frazione, versato e destinato al fondo interno, al netto dei caricamenti, per il controvalore unitario della quota del fondo interno stesso. La data presa in considerazione ai fini della valorizzazione della quota è il secondo venerdì successivo alla data di incasso da parte della Società di ogni contributo o sua frazione destinato al fondo interno.

Articolo 1.2 - Prestazioni in forma di Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

Prima del pensionamento, l'Aderente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente indicati nel regolamento del presente Piano Individuale Pensionistico può richiedere la rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) che consiste nella liquidazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

L'erogazione della RITA verrà effettuata con frequenza trimestrale dal momento dell'accettazione della richiesta fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia: la prima rata verrà erogata entro 90 giorni dall'avvenuta verifica del possesso dei requisiti.

L'importo richiedibile a titolo di RITA è liberamente determinato dall'Aderente e potrà riguardare tutto il montante accumulato o parte di esso. Il montante interessato dalla richiesta di RITA verrà investito, salvo diversa indicazione dell'Aderente, nella Gestione Separata Fondo V.I.P. che è il comparto di investimento più prudente ovvero con il livello di rischio più basso. La scelta del comparto può essere modificata dall'Aderente nel tempo ("riallocazione") con le modalità indicate al successivo articolo 8.3.

Le rate di RITA da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del valore del montante investito interessato dalla richiesta di RITA derivante dall'andamento del comparto prescelto. L'importo della singola rata erogabile a titolo di RITA sarà pari al valore del montante risultante al momento dell'erogazione della stessa diviso per il numero di rate ancora da erogare, dedotte le spese in cifra fissa indicate al successivo articolo 7.2.

Nel corso dell'erogazione della RITA l'Aderente può richiederne la revoca inviando una comunicazione scritta alla Società; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue. La revoca avrà effetto dalla rata successiva purché la richiesta pervenga alla Società con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di erogazione della rata stessa.

Nel caso in cui venga richiesta sotto forma di RITA solo una parte della posizione individuale maturata, sul montante residuo, non richiesto sotto forma di RITA, l'Aderente può chiedere anticipazioni e riscatti, nei limiti imposti dalla normativa vigente, e usufruire, al momento del pensionamento, delle prestazioni ordinarie in forma di rendita e capitale.

Resta ferma la possibilità di trasferire la posizione individuale, nei casi previsti dal Decreto, anche qualora vi sia la RITA in erogazione. In tal caso la RITA si intenderà revocata e verrà trasferita l'intera posizione compreso l'eventuale montante residuo impegnato sotto forma di RITA.

I criteri di determinazione della posizione individuale, investita rispettivamente nel Fondo V.I.P. e/o nel Fondo Interno EUROVIP, sono descritti ai successivi art. 8.4 ed 8.5.

Articolo 1.3 - Prestazioni in caso di decesso prima del pensionamento

Qualora si verificasse il decesso dell'Aderente prima del pensionamento, nel corso della fase di accumulo, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), gli eredi oppure i beneficiari dallo stesso designati potranno richiedere a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Società, la liquidazione della posizione individuale maturata, in forma di capitale.

In presenza di più beneficiari/eredi, se non diversamente indicato dall'Aderente, la prestazione sarà suddivisa in parti uguali.

Ai fini del calcolo della parte di posizione individuale investita nel Fondo V.I.P si considererà il maggiore tra i seguenti valori:

- a. quanto maturato all'ultimo 31/12 che precede la data di decesso, ulteriormente rivalutato pro rata temporis fino al secondo venerdì successivo alla data di ricezione da parte della Società della relativa comunicazione ad un tasso di interesse pari all'ultimo rendimento annuo realizzato dal Fondo V.I.P diminuito della spesa di gestione annua pari all'1,5%; si terrà inoltre conto di eventuali versamenti effettuati successivamente al 31/12 precedente la data del decesso, rivalutando ogni versamento pro rata temporis fino alla data del decesso al tasso di interesse sopra definito;
- b. la somma dei singoli contributi (o loro frazione) versati nel corso della durata contrattuale, al netto dei caricamenti, ciascuno dei quali rivalutato al tasso minimo garantito definito al successivo Art.8, per il periodo che va dalla data di effetto del versamento stesso alla data del decesso.

Ai fini del calcolo della parte di posizione individuale investita in EUROVIP, verrà considerato il controvalore delle quote calcolate alla seconda valorizzazione successiva alla data di ricevimento della comunicazione.

Data la natura dell'investimento, la prestazione, per la parte investita in EUROVIP, non è predeterminata, ma definita in base al controvalore delle quote, pertanto potrà essere anche inferiore al contributo complessivamente versato e destinato al fondo interno.

Effettuata la liquidazione il contratto si considera risolto.

Articolo 2 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione

Per aderire è necessario compilare e sottoscrivere il modulo di adesione, completo di tutte le informazioni e i documenti richiesti dalla normativa vigente; per data di adesione alla presente forma pensionistica si intende la data riportata nel modulo di adesione.

Il contratto si intende concluso nel momento in cui GamaLife rilascia all'Aderente la conferma di adesione. Ciò può avvenire contestualmente alla sottoscrizione del modulo di adesione o successivamente, con lettera di conferma, che verrà inviata entro 15 giorni dalla ricezione del modulo di adesione (completo di tutta la documentazione richiesta) da parte di GamaLife.

Il modulo di adesione, la conferma di adesione e qualsiasi comunicazione aggiuntiva e/o appendice emessa dalla Società costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza.

L'assicurazione entra in vigore dalla data di decorrenza indicata nella conferma di adesione. La data di decorrenza corrisponde al secondo venerdì successivo alla data in cui la Società avrà incassato il primo versamento contributivo effettuato, indipendentemente dalla scelta di investimento operata dall'Aderente.

Se entro sei mesi dalla conclusione dall'adesione non verrà effettuato alcun versamento contributivo, GamaLife si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, comunicando all'Aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che lo stesso non provveda a effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Articolo 3 - Diritto di recesso

L'Aderente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. da inviare entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di conferma di adesione (data di conclusione). Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione della raccomandata, quale risultante dal timbro postale.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà all'Aderente la somma dei seguenti importi:

- la frazione dei contributi già corrisposti investita nella gestione interna separata Fondo V.I.P.;
- la frazione dei contributi già corrisposti investita nel fondo interno EUROVIP, incrementata o diminuita della variazione del controvalore delle quote tra la data di disinvestimento e la data di valorizzazione in quote della stessa frazione di contributi. La data di disinvestimento corrisponde al secondo venerdì successivo alla data di ricezione della comunicazione del recesso.

Articolo 4 - Durata del contratto

La durata del presente contratto non deve essere inferiore alla differenza tra l'età prevista per il pensionamento secondo il regime obbligatorio di appartenenza dell'Aderente e quella dell'Aderente al momento della conclusione del contratto ed è calcolata in anni interi.

L'Aderente ha la facoltà di prolungare la durata del contratto e proseguire la contribuzione oltre il raggiungimento del limite dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, dandone comunicazione scritta alla Direzione della Società.

L'Aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

In caso di richiesta di proroga della durata contrattuale da parte dell'Aderente, la posizione maturata rimane investita nell'ultima opzione gestionale di riferimento scelta, salvo diversa indicazione successiva da parte dell'Aderente stesso che si assume ogni rischio di eventuali perdite.

Articolo 5 - Piano dei versamenti - Modalità di versamento

All'atto della sottoscrizione del modulo di adesione l'Aderente stabilisce liberamente l'importo dei contributi ricorrenti e la frequenza (annuale, semestrale, trimestrale o mensile) con cui intende effettuare il pagamento. Qualora venisse scelta la periodicità mensile di versamento, l'importo del primo contributo non può essere inferiore alla somma dei primi 3 versamenti previsti dal relativo piano.

I lavoratori dipendenti possono contribuire conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR; in tal caso, per il tramite del datore di lavoro, dovrà essere comunicato alla Direzione della Società l'importo preciso di TFR di volta in volta versato per poterlo distinguere dagli altri contributi.

L'Aderente ha la facoltà di variare l'importo e la frequenza di versamento dei contributi dandone comunicazione scritta alla Direzione della Società. La variazione avrà effetto solo 30 giorni dopo la ricezione della relativa richiesta da parte della Società.

L'Aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo di versamento del TFR eventualmente conferito.

Nel caso di interruzione dei versamenti il contratto resterà in vigore per la posizione individuale complessivamente maturata al momento della sospensione. La posizione individuale continuerà ad essere gestita secondo quanto indicato al successivo art.8.

L'Aderente ha comunque la possibilità di riprendere in qualsiasi momento la contribuzione.

Nel caso in cui nel corso della partecipazione a ViPensione l'Aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale anche a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione, GamaLife si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, comunicando all'Aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'Aderente non provveda ad effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Articolo 6 - Versamenti aggiuntivi

Oltre ai versamenti previsti dal piano, l'Aderente ha la possibilità di effettuare in qualsiasi momento versamenti aggiuntivi.

La conseguente prestazione aggiuntiva verrà sommata al capitale complessivamente maturato e verrà rivalutata con le modalità indicate all'art.8 per la parte investita nella gestione interna separata Fondo V.I.P.

Per la parte investita nel fondo interno EUROVIP, il versamento aggiuntivo determinerà l'attribuzione di un numero di quote supplementari con le modalità di computo indicate al successivo art. 8.

Articolo 7 – Costi nella fase di accumulo

Articolo 7.1 Costi direttamente a carico dell'Aderente

Il contratto prevede un costo proporzionale pari al 3,50% che si applica ad ogni contributo versato (o sua frazione) destinato alla gestione interna separata Fondo V.I.P.

Diversamente si applica un costo pari al 2,50% ad ogni contributo versato (o sua frazione) destinato al fondo interno EUROVIP.

I suddetti costi sono da intendersi come massimi applicabili dalla Società.

In caso di trasferimenti da altre forme pensionistiche, sulla posizione trasferita tali costi non verranno applicati.

Articolo 7.2 Costi indirettamente a carico dell'Aderente

- **Costi gravanti sulla Gestione Interna Separata "Fondo V.I.P".**

La Società trattiene dal rendimento annuo realizzato dalla Gestione Separata, una spesa di gestione pari a 1,50%.

Oltre a tale commissione sul patrimonio della gestione separata possono gravare unicamente i seguenti costi: spese sostenute per l'acquisto e vendita delle attività e compenso del Responsabile del fondo, per la parte di competenza del comparto.

- **Costi gravanti sul Fondo Interno EUROVIP**

Sul Fondo Interno EUROVIP viene applicata una commissione di gestione annua pari all'1,80%, prelevata dal Fondo con ricorrenza mensile, l'ultima settimana del mese e a fine anno al 31 dicembre; calcolata su base settimanale dividendo la spesa da applicare per il numero delle settimane dell'anno.

Oltre a tale commissione di gestione sul patrimonio del fondo possono gravare unicamente le seguenti spese: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del Responsabile del fondo, per la parte di competenza del comparto.

- **Spese da sostenere per l'esercizio di prerogative individuali**

In caso di richiesta di Anticipazione, Riscatto o Trasferimento verso altre forme pensionistiche non erogate dalla Società verrà applicato un costo pari allo 0,50% della posizione stessa, con il massimo di 100€ prelevato dalla posizione individuale al momento dell'operazione.

- **Spese da sostenere per l'erogazione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)**

In caso di erogazione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) verrà applicato un costo amministrativo in cifra fissa pari a 2,00€ prelevato da ciascuna rata al momento dell'erogazione.

Articolo 8 - Opzioni gestionali previste dal prodotto e determinazione della posizione individuale

L'Aderente può decidere fra sette distinte opzioni gestionali di seguito descritte.

Articolo 8.1 Descrizione delle opzioni gestionali

L'Aderente all'atto dell'adesione sceglie fra sette diverse opzioni gestionali, ciascuna delle quali prevede un distinto schema di allocazione dei contributi versati secondo la seguente tabella 1:

Tabella 1

Opzioni gestionali	Gestione interna separata V.I.P.	Fondo interno EUROVIP
Opzione 1 - Gestione garantita	100%	0%
Opzione 2 - Gestione azionaria	0%	100%
Opzione 3 - Gestione bilanciata	50%	50%
Opzione 4 - Gestione bilanciata obbligazionaria	70%	30%
Opzione 5 - Gestione bilanciata azionaria	30%	70%
Opzione 6 - Gestione TFR protetto	TFR	Ulteriori contributi non derivanti da TFR
Opzione 7 – Gestione Guidata	L'allocazione viene determinata secondo le modalità descritte di seguito all'art. 8.2	

Le opzioni 1 e 2 prevedono che l'intero ammontare dei contributi al netto dei costi di cui all'art. 7 vengano allocati al 100% rispettivamente nel Fondo V.I.P. o nel fondo interno EUROVIP.

Tutte le altre opzioni gestionali prevedono che i contributi vengano ripartiti, secondo una delle combinazioni definite nella tabella 1, tra il Fondo V.I.P. e il fondo interno EUROVIP, e investiti applicando i costi di cui al precedente art. 7.

Qualora venisse scelta l'opzione 6 i soli contributi successivi alla scelta stessa, derivanti dalla destinazione del TFR, verranno allocati nel Fondo V.I.P. mentre tutti i contributi non derivanti da versamento del TFR, verranno allocati nel fondo interno EUROVIP.

L'opzione 7 prevede che l'allocazione dei contributi fra la gestione separata e il fondo interno sia determinata in funzione degli anni mancanti al pensionamento, secondo quanto descritto al successivo art. 8.2.

Articolo 8.2 Descrizione della Gestione Guidata

Questa opzione gestionale prevede che quanto versato, nonché la posizione maturata eventualmente destinata in un momento successivo all'adesione, vengano allocate secondo le percentuali, non modificabili dall'Aderente stesso, predeterminate sulla base degli anni mancanti all'età pensionabile, indicate nella seguente tabella 2:

Tabella 2

Anni alla pensione	Gestione interna separata V.I.P.	Fondo interno EUROVIP
> 30	10%	90%
26-30	30%	70%
21-25	50%	50%
16-20	70%	30%
11-15	80%	20%
6-10	90%	10%
0-5	100%	0%

A scadenze prestabilite di cinque anni (al 30°, 25°, 20°, 15°, 10° e 5° anno che precedono il pensionamento), alla data fissa del 1° di settembre, è prevista una riallocazione automatica dell'investimento. In seguito a tale operazione, l'intera posizione maturata fino a quel momento e i successivi versamenti verranno ripartiti per i successivi 5 anni secondo le nuove percentuali indicate nella tabella di cui sopra.

Si precisa che la prima operazione di riallocazione automatica potrebbe avvenire dopo un numero di anni inferiore a 5 rispetto alla data di adesione.

Ai fini dell'operazione di riallocazione automatica, la Società calcola l'intera posizione maturata come descritto al precedente art.1, al 2° venerdì successivo alla data del 1° settembre dell'anno in cui è prevista l'operazione stessa. L'importo così ottenuto viene contestualmente ripartito secondo il nuovo schema.

Le eventuali operazioni di disinvestimento dal fondo interno EUROVIP e il contestuale investimento nel Fondo V.I.P., ai fini della suddetta operazione di riallocazione automatica, avranno effetto al secondo venerdì successivo alla data del 1° settembre dell'anno in cui l'operazione è prevista.

Articolo 8.3 Regole comuni alle opzioni gestionali.

Trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto è possibile passare da un'opzione gestionale all'altra. Tale operazione di riallocazione può essere effettuata in un qualsiasi momento a scelta dell'Aderente, fornendo alla Società un preavviso di almeno 30 giorni. Qualsiasi operazione di riallocazione avrà effetto il 1° venerdì successivo allo scadere dei 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte della Società.

Fra una operazione di riallocazione e quella successiva deve trascorrere almeno un intero anno.

Qualora l'operazione di riallocazione avvenga tra le opzioni gestionali 1, 2, 3, 4, 5 oppure, nel caso in cui si passi dall'opzione 6 ad una delle opzioni suddette, in mancanza di diversa indicazione da parte dell'Aderente, sia l'intera posizione individuale maturata che tutti i contributi versati successivamente all'operazione stessa, verranno univocamente ripartiti secondo le percentuali indicate dalla nuova combinazione di riferimento scelta. Eventualmente l'Aderente potrà scegliere di allocare tutti i contributi futuri secondo lo schema previsto da un'opzione gestionale distinta rispetto a quella scelta per l'allocatione della posizione maturata.

La scelta, in un qualsiasi momento successivo all'adesione, dell'opzione 6 comporta solo l'allocatione, secondo la nuova ripartizione, dei contributi, che verranno versati successivamente alla scelta stessa. Contestualmente, l'Aderente potrà indicare la nuova combinazione di riferimento, da scegliere tra le sole opzioni 1, 2, 3, 4, 5, secondo cui ripartire la posizione maturata fino a quel momento. In mancanza di indicazione specifica la posizione maturata rimarrà allocata secondo lo schema previsto dall'ultima opzione gestionale di riferimento.

Qualora, in un qualsiasi momento successivo alla decorrenza, si scelga l'opzione gestionale 7 (Gestione Guidata), sia l'intera posizione maturata che i contributi successivi alla riallocazione verranno ripartiti univocamente secondo i criteri previsti dal precedente articolo 8.2.

Il passaggio dall'opzione gestionale 7 ad una delle altre opzioni previste dal contratto comporta la riallocazione contestuale oltre che dei premi futuri anche dell'intera posizione maturata fino a quel momento. Eventualmente l'Aderente potrà scegliere di allocare tutti i contributi futuri secondo lo schema previsto da un'opzione gestionale distinta rispetto a quella scelta per l'allocatione della posizione maturata.

In nessun caso è possibile allocare secondo gli schemi previsti dall'opzione gestionale 7 la sola posizione individuale maturata oppure i soli contributi futuri.

Ogni operazione di passaggio volontario della posizione maturata da un'opzione gestionale all'altra comporta il calcolo dell'intera posizione maturata stessa, secondo le modalità descritte al precedente art. 1, fino al 1° venerdì successivo allo scadere dei 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta da parte della Società. L'importo così ottenuto viene contestualmente ripartito secondo la nuova combinazione di riferimento oppure, qualora si passasse da una qualsiasi opzione gestionale a quella Guidata, secondo l'allocatione prevista sulla base degli anni effettivamente mancanti alla pensione da parte dell'Aderente.

Tutte le eventuali operazioni di investimento e disinvestimento, ai fini di una delle suddette operazioni di passaggio volontario da una opzione gestionale all'altra avranno effetto al 1° venerdì successivo allo scadere dei 30 giorni dalla data di ricevimento, da parte della Società, della relativa comunicazione dell'Aderente, sia per quanto allocato nella gestione Fondo V.I.P., sia per quanto allocato nel Fondo interno EUROVIP.

Qualsiasi operazione volontaria di passaggio da un'opzione gestionale all'altra o di riallocazione automatica, all'interno della Gestione Guidata, viene effettuata senza l'addebito di alcun costo a carico dell'Aderente sulla posizione individuale maturata e riallocata. Per quanto riguarda tutti i contributi versati successivamente all'operazione, saranno applicati secondo le proporzioni previste dalle nuove combinazioni di allocatione, i costi previsti dal precedente art. 7.

La numerazione del contratto viene in ogni caso mantenuta uguale, indipendentemente dalle operazioni di riallocazione e passaggio fra distinte opzioni gestionali.

Le opzioni 3, 4, 5, 6 e 7 non prevedono alcun meccanismo di ribilanciamento e pertanto la composizione del capitale investito potrebbe nel tempo non essere più in linea con quella originaria.

Con riferimento alle operazioni sopra descritte, di riallocazione e passaggio fra distinte opzioni gestionali, qualsiasi pagamento effettuato nei confronti della Società oppure effettuato dalla Società stessa nei confronti dell'Aderente avrà effetto al 1° venerdì successivo ad ogni eventuale operazione di riallocazione, tenendo conto della nuova combinazione prevista dalla nuova opzione gestionale in vigore.

Articolo 8.4 Determinazione della parte di posizione individuale investita nella gestione interna separata denominata "Fondo V.I.P."

Per la parte di posizione individuale investita nel Fondo V.I.P., gli investimenti relativi agli impegni assunti con il presente contratto confluiscono in una specifica gestione delle attività disciplinata dal relativo Regolamento, che costituisce parte integrante del presente contratto.

La Società dichiara entro il 28/2 di ciascun anno il rendimento realizzato dal Fondo V.I.P.

Il rendimento attribuito agli Assicurati, con effetto 31/12 di ogni anno, è pari al rendimento realizzato, diminuito della spesa di gestione annuale dell'1,50%.

Il capitale viene così rivalutato:

- per un anno intero sul capitale acquisito al 31 dicembre precedente;
- e per la frazione di anno intercorsa tra la data di corresponsione dei singoli contributi (o loro frazione) ed il 31 dicembre al quale la rivalutazione si riferisce.

Alla data di scadenza o in caso di eventi, in conseguenza dei quali il contratto preveda il calcolo della posizione individuale (di seguito l'evento), quest'ultima è data dal maggiore tra i seguenti valori:

- a. quanto maturato all'ultimo 31/12 che precede la data di scadenza o l'evento, ulteriormente rivalutato pro rata temporis fino al secondo venerdì(*) successivo alla data di scadenza o di ricezione da parte della Società della comunicazione/richiesta relativa all'evento stesso, ad un tasso di interesse pari all'ultimo rendimento annuo realizzato dal Fondo V.I.P. diminuito della spesa di gestione annua pari all'1,5%; si terrà inoltre conto di eventuali versamenti effettuati successivamente al 31/12 precedente la data di scadenza o dell'evento, rivalutando ogni versamento pro rata temporis fino al secondo venerdì(*) successivo alla data di scadenza o di ricezione da parte della Società della comunicazione/richiesta relativa all'evento stesso;
- b. la somma dei singoli contributi (o loro frazione) versati nel corso della durata contrattuale, al netto dei caricamenti, ciascuno dei quali rivalutato al tasso minimo garantito sotto definito, per il periodo che va dalla data di effetto del versamento stesso fino al secondo venerdì (*) successivo alla data di scadenza o di ricezione da parte della Società della comunicazione/richiesta relativa all'evento stesso.

Il tasso minimo garantito riconosciuto agli Aderenti è pari a 0,00% su base annua.

L'importo del capitale rivalutato verrà comunicato di volta in volta all'Aderente.

(*) Ai fini del calcolo della posizione individuale, per le sole operazioni di riallocazione volontaria e passaggio da un'opzione gestionale all'altra di cui al precedente Art. 8.3 si terrà conto del 1° venerdì successivo allo scadere dei 30 giorni dalla data di ricevimento, da parte della Società, della relativa comunicazione dell'Aderente.

Per le operazioni di riallocazione automatica prevista dall'opzione gestionale n. 7 si terrà invece conto del 2° venerdì successivo al 1° settembre dell'anno di riferimento.

Articolo 8.5 Determinazione della parte di posizione individuale investita nel Fondo Interno EUROVIP

Per determinare la parte di posizione individuale investita nel fondo interno EUROVIP, il computo delle quote del fondo consiste nella conversione di ogni contributo (o sua frazione), dedotti i caricamenti, nel numero di quote corrispondenti, in funzione del controvalore della quota risultante alla data in cui viene effettuata l'operazione.

Il computo verrà effettuato il secondo venerdì successivo alla data di versamento di ogni singolo contributo.

Viene comunque effettuato il calcolo del valore della quota alla data di fine mese. Tale valorizzazione ha solo finalità informativa e non comporta l'emissione o l'annullamento di quote.

La Società si impegna a comunicare per iscritto all'Assicurato la conferma dell'avvenuta quantificazione in quote di ogni singolo versamento.

Alla data di scadenza o in seguito a uno degli eventi previsti dal contratto viene determinata la parte di posizione individuale maturata quale controvalore delle quote accreditate calcolate il secondo venerdì (*) successivo alla data di scadenza stessa o di ricezione da parte della Società della comunicazione/richiesta relativa all'evento considerato.

(*) Ai fini del calcolo della posizione individuale, per le sole operazioni di riallocazione volontaria e passaggio da un'opzione gestionale all'altra di cui al precedente Art. 8.3 si terrà conto del 1° venerdì successivo allo scadere dei 30 giorni dalla data di ricevimento, da parte della Società, della relativa comunicazione dell'Aderente.

Per le operazioni di riallocazione automatica prevista dall'opzione gestionale n. 7 si terrà invece conto del 2° venerdì successivo al 1° settembre dell'anno di riferimento.

Articolo 9 - Determinazione dei coefficienti di conversione

La posizione individuale maturata a scadenza, calcolata con le modalità di cui ai precedenti artt. 1 e 8, verrà convertita in rendita sulla base del coefficiente di conversione indicato nel Documento sull'erogazione delle rendite allegato o a successive comunicazioni effettuate dalla Società all'Aderente.

Per la determinazione dei coefficienti di conversione, la Società ha sviluppato ipotesi di evoluzione della sopravvivenza degli assicurati e dei rendimenti ottenibili dagli investimenti finanziari.

In particolare i coefficienti di conversione sono calcolati tenendo conto:

- della speranza media di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza A62I, distinta per anno di nascita e indifferenziata per sesso;
- di un tasso di interesse dell'1,00%.

Tuttavia poiché le ipotesi stesse si fondano su proiezioni che abbracciano un lungo arco di tempo, è verosimile che possano verificarsi scostamenti significativi tra gli scenari previsti e gli effettivi andamenti demografici e/o finanziari.

A tale riguardo, la Società ha la facoltà di adeguare le ipotesi demografiche, e quindi i coefficienti di conversione, in base a successive variazioni della probabilità di sopravvivenza desunta congiuntamente dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT, dalla Ragioneria Generale dello Stato o da altro qualificato organo pubblico e dall'analisi di portafogli assicurativi. In caso di modifica dei coefficienti la Società è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'ISVAP, ora IVASS.

In ogni caso la modifica è possibile solo a condizione che:

- a. siano trascorsi almeno tre anni dalla data di conclusione del contratto;
- b. la rideterminazione sia stata effettuata almeno tre anni prima dell'erogazione della rendita;
- c. non abbia avuto ancora luogo l'erogazione della rendita.

Con riferimento alla suddetta lettera b), si precisa che, a norma dell'Art.11, comma 3 del Regolamento, le modifiche dei coefficienti non si applicano agli Aderenti che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica entro i 3 anni successivi all'introduzione delle stesse.

La rideterminazione dei coefficienti di conversione incide sull'intero ammontare della rendita pagabile all'Aderente.

Nell'ipotesi di variazione dei coefficienti di conversione, l'Aderente, prima della data di effetto della modifica stessa, può avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, senza che ciò incida sulla posizione individuale maturata.

I coefficienti di conversione possono essere soggetti a variazione nel tempo anche per eventuali modifiche del tasso di interesse applicato, determinato dall'ISVAP, ora IVASS, ai sensi dell'art.23 del Decreto legislativo -17 marzo 1995 n. 174 e sue successive modifiche - e delle disposizioni previste dal Provvedimento ISVAP, ora IVASS, n. 1036/98 e sue successive modifiche.

La variazione avrà effetto solo sui contributi versati successivamente all'entrata in vigore della modifica, fermo restando quanto indicato ai precedenti punti a) b) c).

La Società comunicherà la modifica all'Aderente, almeno 120 giorni prima della data di effetto della stessa. In tal caso l'Aderente avrà la facoltà di trasferire il proprio contratto, senza che ciò incida sulla posizione maturata, verso un'altra forma pensionistica complementare senza l'onere del diritto di cui al successivo art. 11. A tal fine l'Aderente dovrà comunicare la propria volontà di trasferimento a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Società, entro il 90° giorno dalla ricezione della comunicazione relativa alla rideterminazione dei coefficienti.

Articolo 10 - Trasferimenti ad altre forme di previdenza complementare della Società

L'Aderente ha la facoltà di trasferire la propria posizione individuale in altra forma pensionistica individuale o collettiva, prevista dalla Società, purché sia trascorso un periodo minimo di due anni dall'adesione.

Ai fini del trasferimento viene calcolata la posizione individuale maturata, secondo le modalità definite al precedente art. 1, disinvestendo la parte eventualmente allocata nel Fondo V.I.P. e quella allocata nel Fondo interno EUROVIP al secondo venerdì successivo alla ricezione da parte della Società della relativa richiesta.

L'operazione viene eseguita senza alcun costo aggiuntivo alle condizioni previste nel prodotto di destinazione.

Articolo 11 - Trasferimenti ad altre forme pensionistiche non erogate dalla Società

L'Aderente ha la facoltà di trasferire la propria posizione individuale in altra forma pensionistica complementare, purché sia trascorso un periodo minimo di due anni dall'adesione al contratto, a meno che il trasferimento sia dovuto all'accesso ad un fondo pensione connesso al cambio di attività lavorativa.

Ai fini del trasferimento viene calcolata la posizione individuale maturata, secondo le modalità definite al precedente art. 1, disinvestendo la parte eventualmente allocata nel Fondo V.I.P. e quella allocata nel Fondo interno EUROVIP al secondo venerdì successivo alla ricezione da parte della Società della relativa richiesta.

L'importo effettivamente trasferito è pari alla posizione determinata con i criteri sopra indicati ridotta del costo pari allo 0,50% della posizione stessa, con il massimo di € 100.

L'Aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa.

Articolo 12 - Riscatto e anticipazioni

L'Aderente può richiedere il riscatto totale o parziale ed eventuali anticipazioni prima della data di accesso alla prestazione pensionistica indicata in polizza, nei termini e modi indicati agli artt. 12 e 13 del regolamento del presente Piano Individuale Pensionistico.

Ai fini del riscatto o dell'eventuale anticipazione viene calcolata la posizione individuale maturata, secondo le modalità definite al precedente art. 1, disinvestendo la parte eventualmente allocata nel Fondo V.I.P. e quella allocata nel Fondo interno EUROVIP al secondo venerdì successivo alla ricezione da parte della Società della relativa richiesta.

Per i riscatti parziali e le anticipazioni il disinvestimento dal Fondo V.I.P. oppure dal fondo interno EUROVIP avverrà in modo proporzionale, secondo la combinazione percentuale prevista dall'opzione gestionale in vigore alla data di effetto dell'operazione.

L'importo riscattato risulterà pari alla posizione individuale calcolata con i criteri sopra indicati al netto di eventuali imposte e del costo pari allo 0,50% della posizione stessa, con il massimo di € 100.

L'operazione di riscatto totale pone fine al contratto.

In caso di richiesta di un'anticipazione o di un riscatto parziale la polizza rimane in vigore per i residui valori contrattuali.

Qualora la posizione maturata provenga da altra forma pensionistica prevista dal Decreto, o l'Aderente abbia in essere altra posizione pensionistica previdenziale, la data di partenza per il calcolo dell'anzianità convenzionale ai fini della richiesta di eventuali anticipazioni è considerata quella in cui l'Aderente ha iniziato a costituire la prima posizione pensionistica.

Articolo 13 - Opzioni a scadenza

L'Aderente può scegliere, al momento della scadenza contrattuale, in alternativa alla rendita immediata vitalizia di cui al precedente art. 1, mediante richiesta scritta alla Direzione della Società, l'erogazione della rendita in una delle seguenti forme:

- a. una rendita certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia: detta rendita è pagata in ogni caso all'Aderente o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate; dopo i primi 5 o 10 anni la rendita continuerà ad essere corrisposta solo in caso di esistenza in vita dell'Aderente.
- b. una rendita vitalizia reversibile su un'altra testa: detta rendita è corrisposta all'Aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o parziale a scelta dall'Aderente stesso alla seconda testa designata. L'identificazione della seconda testa assicurata e la percentuale di reversibilità della rendita (100%, 60% o 50%) devono essere stabilite al momento della richiesta dell'opzione.
- c. una rendita vitalizia immediata che prevede, in caso di decesso dell'Aderente nel corso dell'erogazione, la corresponsione ai beneficiari designati dallo stesso dell'accantonamento maturato relativo alla rendita.

Le condizioni di applicazione nonché i coefficienti di conversione applicati saranno quelli in vigore alla data della richiesta.

Articolo 14 - Modalità di erogazione della rendita

L'Aderente può chiedere che la rendita venga corrisposta in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili previo invio della documentazione richiesta come indicato al successivo art.16, a condizione che sia maturato il diritto di accesso alle prestazioni pensionistiche.

L'importo della rendita vitalizia o certa su base annua si ottiene moltiplicando ogni capitale maturato per il relativo coefficiente di conversione comunicato all'Aderente corrispondente al frazionamento prescelto e diviso 1000; ciascuna rata si ottiene dividendo l'importo annuo della rendita per il numero di rate di frazionamento.

I coefficienti di conversione per la rendita vitalizia e certa, che prevedono un caricamento per spese di erogazione rendita pari all'1,25% prelevato dal capitale che viene convertito in rendita, sono fissati in relazione alla data di nascita ed all'età dell'Aderente alla data di accesso alla prestazione.

L'importo della rendita reversibile su base annua si ottiene dividendo ogni capitale maturato per il relativo tasso di premio corrispondente alla percentuale di reversibilità prescelta e alla rateazione della rendita. I suddetti tassi di premio, che prevedono un caricamento dell'1,25% sono determinati in funzione dell'età dell'Aderente e della testa reversionaria e della percentuale di reversibilità.

La rendita viene erogata in via posticipata; conseguentemente la prima rata di rendita viene corrisposta al termine del periodo di rateazione prescelto.

La rendita annua si rivaluta ogni anno come indicato nel seguente articolo 15.

L'erogazione della rendita non reversibile cessa con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Aderente.

La rendita in pagamento non può essere riscattata.

Il pagamento delle rate di rendita viene eseguito mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute. L'Aderente dovrà dare comunicazione scritta alla Società del c/c bancario e delle coordinate bancarie (codice IBAN) sulle quali accreditare gli importi. In caso di variazione del c/c bancario l'Aderente dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Società.

Per bonifici effettuati all'estero verranno addebitate le relative spese bancarie.

Articolo 15 - Modalità di rivalutazione della rendita

A fronte degli impegni assunti con il presente contratto la Società ha istituito una specifica gestione degli investimenti denominata Fondo V.I.P. Valore Investito in Pensione, disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

Il rendimento attribuito agli Assicurati è ottenuto sottraendo al rendimento realizzato le spese di gestione annuali dell'1,25%.

La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento attribuito, il tasso tecnico dell'1,00% già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione.

La rivalutazione è applicata ad ogni ricorrenza annua successiva al 28 febbraio seguente la data di chiusura del periodo di osservazione del fondo V.I.P. (31.12 di ogni anno) e verrà attribuita a partire dalla seconda annualità di rendita.

La rivalutazione della rendita è acquisita in via definitiva e pertanto ogni successiva rivalutazione viene applicata all'importo della rendita quale risulta dalle precedenti rivalutazioni.

L'aumento della rendita viene comunicato di volta in volta all'Aderente.

Articolo 16 - Pagamenti della Società

La Società predispose il pagamento delle prestazioni al ricevimento della documentazione di seguito indicata. In ogni caso la Società si riserva di adeguare la documentazione da presentare in base alle normative in vigore al momento della richiesta di liquidazione.

In caso di richiesta di prestazione pensionistica in forma di rendita:

a) per la prestazione in forma di rendita vitalizia

- Richiesta di liquidazione sottoscritta dall'Aderente;
- Copia di un documento di identità in corso di validità dell'Aderente;
- Idonea documentazione attestante la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica nel regime obbligatorio di appartenenza;
- Certificato di esistenza in vita dell'Aderente da presentare ad ogni ricorrenza annuale durante l'erogazione della rendita.

b) per la prestazione in forma di rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia

- Richiesta di liquidazione sottoscritta dall'Aderente, con indicazione del numero di anni in cui la rendita verrà corrisposta in modo certo (5 o 10 anni) e dei Beneficiari in caso di decesso dell'Aderente durante il periodo di erogazione della rendita certa;
- Copia di un documento di identità in corso di validità dell'Aderente;
- Idonea documentazione attestante la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica nel regime obbligatorio di appartenenza;
- Certificato di esistenza in vita dell'Aderente da presentare ad ogni ricorrenza annuale durante l'erogazione della rendita.

c) per la prestazione in forma di rendita vitalizia reversibile

- Richiesta di liquidazione sottoscritta dall'Aderente e dal Reversionario;
- Copia di un documento di identità dell'Aderente in corso di validità;
- Copia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale del Reversionario;
- Idonea documentazione attestante la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica nel regime obbligatorio di appartenenza;
- Lettera informativa e consenso ai sensi del D.Lgs del 30 giugno 2003 n.196 (Codice Privacy) del Reversionario;
- Certificato di esistenza in vita dell'Aderente/del Reversionario da presentare ad ogni ricorrenza annuale durante l'erogazione della rendita.

d) per la prestazione in forma di rendita vitalizia con capitale in caso di decesso dell'Aderente nel corso dell'erogazione della rendita

- Richiesta di liquidazione sottoscritta dall'Aderente, con indicazione dei Beneficiari in caso di decesso dell'Aderente durante il periodo di erogazione della rendita;
- Copia di un documento di identità in corso di validità dell'Aderente;
- Idonea documentazione attestante la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica nel regime obbligatorio di appartenenza;
- Certificato di esistenza in vita dell'Aderente da presentare ad ogni ricorrenza annuale durante l'erogazione della rendita.

La Società (vedi art. 14) esegue il pagamento della prima rata di rendita al termine del periodo di rateizzazione prescelto.

In caso di richiesta di prestazione pensionistica in forma di capitale:

- Richiesta di liquidazione sottoscritta dall'Aderente;
- Copia di un documento di identità dell'Aderente in corso di validità;
- Idonea documentazione attestante la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica nel regime obbligatorio di appartenenza.

In caso di premorienza dell'Aderente prima dell'accesso alla prestazione:

- Richiesta di liquidazione sottoscritta da ciascun beneficiario;
 - Copia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale di ciascun beneficiario;
 - Certificato di morte dell'Aderente rilasciato dalle competenti autorità;
 - Atto notorio dal quale risulti chi sono gli eredi legittimi dell'Aderente e se lo stesso ha lasciato o meno testamento oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché GamaLife ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000;
- NEL CASO DI PRESENZA DI TESTAMENTO
- Copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento redatto da un notaio ed indicante che il testamento è l'ultimo che si conosca e valido e non impugnato da alcuno;
- NEL CASO DI BENEFICIARI MINORENNI
- Decreto del giudice tutelare con il quale si autorizza la liquidazione a persona designata di quanto spettante al beneficiario minore e documento di identità del minore e con indicazione del codice IBAN sul quale liquidare.

In caso di richiesta di Riscatto totale o parziale:

Per tutte le richieste di riscatto:

- Richiesta di liquidazione sottoscritta dall'Aderente, con indicazione della motivazione;
- Copia di un documento di identità dell'Aderente in corso di validità.

Inoltre:

a) *Per Riscatto Parziale nella misura del 50% per cessazione dell'attività lavorativa con conseguente inoccupazione non inferiore ai 12 mesi, per riscatto nella misura del 100% per cessazione dell'attività lavorativa con conseguente inoccupazione superiore a 48 mesi e per riscatto totale per perdita dei requisiti di partecipazione*

- NEL CASO DI LAVORATORE DIPENDENTE:

- Lettera di dimissioni/ licenziamento con timbro e firma del datore di lavoro;
- Stato occupazionale rilasciato dal centro per l'impiego dal quale risulti la data di cessazione dell'attività e lo stato attuale di occupazione (aggiornato alla data di riscatto), in alternativa dichiarazione sostitutiva di notorietà di certificazione dello stato di disoccupazione (ex. Artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000) autenticata dal comune;

- NEL CASO DI LAVORATORE AUTONOMO/LIBERO PROFESSIONISTA:

- Documentazione attestante la chiusura della partita IVA;
- Dichiarazione sostitutiva di notorietà di certificazione dello stato di disoccupazione (ex. Artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000) autenticata dal comune.

b) *Per Riscatto nella misura del 50% per mobilità*

- Documento aggiornato alla data di richiesta di riscatto rilasciato dal centro per l'impiego attestante l'iscrizione alle liste di mobilità, in alternativa Dichiarazione sostitutiva di notorietà di certificazione dello stato di mobilità (ex. Artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000) autenticata dal comune;
- Dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro attestante che la risoluzione del rapporto di lavoro con l'aderente è dipesa da ricorso a procedure di mobilità.

c) Per Riscatto nella misura del 50% per cassa integrazione guadagni (ordinaria o straordinaria)

- Dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro attestante il ricorso a procedura di cassa integrazione guadagni (ordinaria/straordinaria) a zero ore, con sospensione del rapporto di lavoro per un periodo pari o superiore a 12 mesi.

d) Per Riscatto totale per invalidità permanente con conseguente riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3

- Certificazione di invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 (invalidità uguale/superiore al 67%) rilasciata dalle competenti autorità sanitarie o previdenziali (ASL, INPS).

In caso di richiesta di Anticipazione:

Per tutte le richieste di anticipazione (spese sanitarie, acquisto/ristrutturazione prima casa o 30% per altre esigenze):

- Richiesta di liquidazione sottoscritta dall'Aderente, con indicazione della motivazione;
- Copia di un documento di identità dell'Aderente in corso di validità.

Inoltre:

a) per anticipazioni dovute a spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche

- Certificazione rilasciata da una struttura pubblica competente che certifichi il carattere straordinario della terapia o intervento. La certificazione, rilasciata dalla ASL, o da istituti o cliniche accreditate, dovrà contenere il riferimento al fatto che l'aderente dovrà sottoporsi ad un intervento e sostenere spese per terapie aventi carattere di straordinarietà;
- Preventivo di spesa redatta dalla struttura sanitaria;
- Copia delle fatture delle spese sostenute;
- NEL CASO IN CUI LA RICHIESTA SIA PRESENTATA PER IL CONIUGE/I FIGLI:
- Certificato storico di famiglia e documento di identità del familiare.

b) per anticipazioni dovute a acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile

- Copia del rogito, in alternativa compromesso completo di attestazione notarile (non autocertificazione) indicante chi sarà l'intestatario della casa e che l'immobile costituisce la prima casa di abitazione;
- NEL CASO IN CUI LA RICHIESTA SIA PRESENTATA PER IL CONIUGE/I FIGLI:
- Certificato storico di famiglia e documento di identità del familiare;
- NEL CASO DI ACQUISTO IN COOPERATIVA:
- Atto di assegnazione dell'alloggio attestante l'impegno economico assunto;
- Dichiarazione della cooperativa da cui risulti che il richiedente sia Socio e prenotatario dell'alloggio, la data nella quale è avvenuta l'assegnazione provvisoria, il piano finanziario con il dettaglio dei versamenti;
- NEL CASO DI COSTRUZIONE IN PROPRIO:
- Concessione edilizia;
- Titolo di proprietà del terreno;
- Preventivi di spesa e fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati.

c) per anticipazioni dovute ad intervento di recupero edilizio relativo alla prima casa di abitazione di proprietà dell'aderente o dei figli

- Preventivo della ditta esecutrice dei lavori e copia delle fatture delle spese;
- Rogito o documento ufficiale (atto notarile), in cui sia indicato che si tratta di prima casa di abitazione e che l'aderente è proprietario dell'immobile;
- Copia della concessione edilizia o della comunicazione di inizio lavori (se prevista);
- NEL CASO DI INTERVENTI CHE RIGUARDANO PARTI COMUNI DELL'IMMOBILE:
- Copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- NEL CASO IN CUI LA RICHIESTA SIA PRESENTATA PER IL CONIUGE/FIGLI:
- Certificato storico di famiglia e documento di identità del familiare.

Per richiesta di trasferimento della propria posizione individuale:

- Richiesta scritta firmata dall'Aderente riportante la sua volontà a trasferire la propria posizione ad altra forma pensionistica complementare (completa degli estremi della Forma pensionistica e/o Gestore);
- Copia di un documento di identità dell'Aderente in corso di validità.

L'Impresa, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento, al riscatto o all'anticipazione della posizione con tempestività e comunque non oltre termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'Impresa richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

In caso di richiesta di prestazione in forma di Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA):

- Richiesta sottoscritta dall'Aderente;
- Copia di un documento di identità dell'Aderente in corso di validità;
- Estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal Casellario dei lavoratori attivi dell'INPS per comprovare il possesso del requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori;
- Apposita documentazione rilasciata dall'ente previdenziale di appartenenza per certificare l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio;
- Documentazione di inoccupazione rilasciata dall'ente competente certificante la stessa, immediata o da almeno 24 mesi secondo i requisiti indicati all'articolo 10 del regolamento del presente Piano Individuale Pensionistico;
- Nell'impossibilità oggettiva di reperire i sopraindicati documenti, qualsiasi altra documentazione idonea a comprovare i suddetti requisiti.

La Società esegue il pagamento della prima rata di RITA entro 90 giorni dall'avvenuta verifica del possesso dei requisiti, previa ricezione della relativa documentazione.

Articolo 17 - Imposte

Le imposte relative al contratto sono a carico dell'Aderente e degli eredi dello stesso.

Articolo 18 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza e/o domicilio dell'Aderente.

Articolo 19 - Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95.

La Società non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto. Per ricevere maggiori informazioni e dettagli su quanto riportato di seguito, si prega di consultare un consulente fiscale.

Obbligo di identificazione

Ai sensi della suddetta legge, la normativa richiede che la Società identifichi gli Aderenti che siano cittadini statunitensi e/o abbiano la residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, e ne invii una comunicazione periodica alla Agenzia delle Entrate. L'identificazione avviene in fase di assunzione della polizza ma anche durante tutta la vita del contratto principalmente mediante una o più richieste di autocertificazione da parte dell'Aderente.

Ogni volta che la Società riterrà che siano intervenute variazioni rispetto ad una autocertificazione, ne richiederà una nuova, non considerando più valida la precedente.

Per esempio, la Società potrà richiedere una nuova autocertificazione se verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che l'Aderente sia un cittadino statunitense e/o che abbia residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia.

Obbligo di comunicazione

Se l'Aderente diventa cittadino statunitense e/o acquisisce la residenza fiscale di uno Stato diverso dall'Italia, ha l'obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto alla Società entro 60 giorni dall'evento che ha comportato la variazione. Se la Società verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che l'Aderente sia un cittadino statunitense e/o con residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale.

In caso di mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte dell'Aderente, nei termini sopraindicati, la Società è obbligata a segnalare l'Aderente all'Agenzia delle Entrate.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA DENOMINATA “FONDO V.I.P.”

La gestione separata Fondo V.I.P. è un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

La valuta di denominazione è espressa in Euro.

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento va dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

Obiettivo della Società è perseguire politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo un’equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata Fondo V.I.P..

Le politiche di investimento della gestione separata Fondo V.I.P. possono essere schematizzate come segue.

La componente prevalente degli investimenti è composta dalle obbligazioni, che possono essere sia a tasso fisso che a tasso variabile. La quota parte degli investimenti nel comparto obbligazionario è normalmente compresa tra l’80% ed il 100%, fatti salvi brevi sconfinamenti rispetto a tale intervallo dovuti ad oscillazioni di mercato.

All’interno del comparto obbligazionario prevalgono gli investimenti in titoli di Stato denominati in Euro emessi o garantiti da Stati appartenenti all’OCSE o da Enti pubblici o da Organizzazioni internazionali. La quota parte di tale tipologia di titoli è di norma superiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari. Fanno parte di questa componente sia i titoli di debito quotati sui mercati, sia i titoli di debito non quotati, compresi, in misura minoritaria, investimenti in strumenti di debito illiquidi, personalizzati e caratterizzati da rischio di credito (ad esempio, finanziamenti di infrastrutture, imprese pubbliche e/o private, operazioni di sviluppo immobiliare, ecc.).

In aggiunta ai titoli di Stato di cui sopra e per maggiore diversificazione, gli investimenti possono essere effettuati anche tramite obbligazioni emesse da società o enti creditizi, sempre denominati in Euro; questa componente ha di norma un peso in portafoglio inferiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari.

Le decisioni di investimento e/o disinvestimento vengono prese in accordo a quanto definito nella strategia della Società. Dette decisioni escludono meccanismi automatici di impiego e/o disimpiego degli attivi a fronte di eventi esterni di mercato (ad esempio, cambiamento di ratings).

Una componente minoritaria degli investimenti è composta da titoli azionari, tipicamente azioni quotate sui Mercati Regolamentati europei e, residualmente, anche su altri mercati.

Non è consentito superare il limite del 15% nell’allocazione del comparto azionario, fatti salvi brevi sconfinamenti dovuti a oscillazioni di mercato.

Possono essere effettuati investimenti in azioni sia con grossa capitalizzazione, sia con capitalizzazione medio - piccola.

Data la diversa natura dell’investimento azionario rispetto a quello obbligazionario (capitale di rischio rispetto ad un prestito), non sono effettuate considerazioni sul rating creditizio delle società emittenti in sede di scelta delle singole azioni.

Gli investimenti sono solitamente effettuati tramite singoli titoli, ma non si escludono investimenti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) o Organismi di Investimento Collettivi in Valori Mobiliari (OICVM), compresi gli Exchange Traded Fund (ETF) quotati sui mercati europei. Fanno parte della categoria OICR anche i cosiddetti fondi di investimento alternativi (OICR alternativi). Eventuali esposizioni in questi strumenti finanziari vanno ricomprese, secondo la loro natura, nei limiti quantitativi già esposti sopra per le azioni e le obbligazioni.

Possono essere effettuati investimenti nel settore immobiliare, anche tramite esposizioni indirette (ad esempio, quote di fondi immobiliari o partecipazioni in società immobiliari), con limite massimo del 5%.

La valuta di denominazione di tutti gli investimenti di cui sopra è l’Euro; è possibile effettuare sporadici investimenti denominati in valute diverse dall’Euro con un limite massimo dell’1%.

Occasionalmente possono essere mantenute disponibilità liquide sulla gestione separata.

Si riepilogano di seguito, in forma schematica, i limiti di investimento per classi di attivo:

	Limite minimo	Limite massimo
Obbligazioni	80%	100%
Azioni	0%	15%
Immobiliare	0%	5%

Tenuto conto dei limiti di investimento sopra esposti, se ne desume che la generazione del rendimento della gestione separata Fondo V.I.P. è in larga parte attribuibile ad una efficiente ripartizione degli investimenti obbligazionari per diverse scadenze coerentemente con le caratteristiche dell’insieme delle polizze collegate alla gestione. La componente azionaria contribuisce anch’essa alla generazione del rendimento principalmente grazie all’ammontare dei dividendi percepiti dalle azioni.

Non sono posti in essere investimenti con controparti correlate di cui all’articolo 5 del Regolamento Isvap, ora IVASS, n. 25 del 27 maggio 2008 (Regolamento concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui al titolo XV Capo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private).

Alcune esposizioni tramite strumenti finanziari derivati sono assunte in modo indiretto attraverso alcune obbligazioni a tasso variabile (ad esempio, cap e/o floor sulle cedole variabili) o tramite meccanismi che prevedano il rimborso anticipato del capitale (obbligazioni callable) o per il tramite di OICR, OICVM o comunque fondi di investimento nel senso più ampio del termine (compresi, ad esempio, gli ETF, i fondi immobiliari o i fondi alternativi) detenuti nel portafoglio della gestione separata, che possono sottoscrivere strumenti derivati secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Eventuali impieghi diretti in strumenti finanziari derivati potrebbero essere assunti con finalità di copertura dei rischi finanziari al fine di migliorare il profilo di rischio della gestione stessa, nel rispetto dei limiti normativi di volta in volta applicabili.

Fondo V.I.P. è dedicato unicamente ai piani pensionistici individuali emessi dalla Società.

Il valore delle attività gestite da Fondo V.I.P. non potrà essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

Sono possibili eventuali modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Sulla gestione separata Fondo V.I.P. potranno gravare unicamente i seguenti costi:

- 1) spese relative alla remunerazione del Responsabile PIP;
- 2) spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.

Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione specificato nel regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.

La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

A Fondo V.I.P. sono attribuiti, con il criterio della competenza, gli interessi maturati sui titoli dal momento della loro immissione. Possono essere reinvestiti al momento dell'incasso mediante acquisto di titoli, versamenti sul c/c bancario o altre attività fruttifere. Lo stesso vale per le plusvalenze realizzate in seguito al rimborso per estrazione, per fine prestito o realizzo.

A Fondo V.I.P. è imputata la parte di capitale più il rateo di cedola maturato o pagato al momento dell'acquisto.

I titoli quotati sono immessi in Fondo V.I.P. al valore di acquisto, se comperati in pari data, o al valore di mercato desunto dal Listino ufficiale o di chiusura dei Mercati regolamentati di riferimento secondo quanto riportato dai quotidiani economici, dai siti Internet ufficiali dei Mercati stessi o dai circuiti internazionali di informazioni finanziarie (ad esempio Bloomberg o Reuters), se già posseduti dalla Società.

I titoli non quotati sono immessi in Fondo V.I.P. al valore comunicato da Istituti Bancari o da primarie SIM o comunque da professionisti terzi esperti di valutazione.

I titoli sono scaricati da Fondo V.I.P. in seguito a realizzo, rimborso anticipato o per naturale scadenza.

Le negoziazioni dei titoli sul mercato sono effettuate nel rispetto di quanto prescritto dalla regolamentazione di settore denominata MIFID.

Il rendiconto riepilogativo della gestione separata ed il prospetto della composizione delle attività della gestione separata sono certificati da una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 161 del Decreto Legislativo 58/98; la Società di Revisione attesta, inoltre, l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società (Riserve Matematiche).

La gestione separata potrà essere oggetto di scissione o di fusione con altre gestioni separate istituite e gestite dalla Società esclusivamente quando tali operazioni siano volte a conseguire l'interesse dei contraenti.

In particolare, la fusione o la scissione potranno essere attuate quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'operazione persegua l'interesse dei contraenti coinvolti;
- le caratteristiche delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano similari;
- le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano omogenee;
- il passaggio dalla precedente gestione separata alla nuova avvenga senza oneri e spese per i contraenti;
- non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione della gestione separata.

La Società si impegna ad informare i contraenti sugli aspetti connessi alla scissione o alla fusione.

Il regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO DENOMINATO “EUROVIP”

Articolo 1

Aspetti generali

a) Denominazione del Fondo

La Società, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti in base a quanto stabilito nelle condizioni generali di contratto, ha istituito e controlla un portafoglio di valori mobiliari facenti capo al Fondo interno denominato EUROVIP (in seguito definito semplicemente Fondo) secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

b) Partecipanti al Fondo

Al Fondo interno possono partecipare soltanto i Contraenti delle polizze unit linked emesse dalla Società secondo le modalità stabilite dalle relative condizioni generali di contratto.

Articolo 2

Obiettivi e caratteristiche del Fondo

1. L'obiettivo del Fondo è realizzare l'incremento delle somme conferite dai sottoscrittori di un contratto espresso in quote del Fondo.
2. Il fondo è caratterizzato da un profilo di rischio alto.
3. I proventi derivanti dalla gestione – compresi gli utili e le perdite di realizzo – al lordo di eventuali ritenute fiscali, al netto degli oneri specifici relativi ad investimenti e disinvestimenti e delle spese di gestione di cui al successivo art. 7, non sono distribuiti ai partecipanti, ma vengono reinvestiti nel fondo, che si configura quindi come fondo interno di accumulazione.
4. Il fondo, con ogni provento ad esso spettante a qualsiasi titolo, costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società e da quello dei partecipanti ed è dedicato unicamente ai piani pensionistici individuali emessi dalla Società stessa.

Articolo 3

Destinazione dei versamenti

I capitali conferiti al Fondo sono investiti dalla Società in maniera autonoma, nel rispetto dei limiti previsti dal successivo articolo 4 del presente Regolamento.

L'investimento viene effettuato prevalentemente in valori mobiliari.

Articolo 4

Criteri di investimento del Fondo interno EUROVIP

1. Il Fondo, denominato in euro, è del tipo di accumulazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del fondo.
2. La struttura del portafoglio è tendenzialmente orientata verso valori mobiliari di natura azionaria di emittenti dei Paesi dell'Unione Europea (*), il cui peso può raggiungere il 100% delle attività del fondo, con il limite minimo dell'80%. Nella selezione degli investimenti denominati in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio (limitatamente alle valute dei paesi non Aderenti all'euro).
3. Il benchmark di riferimento risulta così composto:
 - MSCI Europe Large Cap Net Return EUR 90%
 - ICE BofA Euro Treasury Bill 10%
4. La Società si riserva la facoltà di affidare scelte di gestione ad un intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio e di scelte di investimento predefiniti dalla Società che rimane in ogni caso responsabile, nei confronti del Contraente della gestione del fondo.
5. La Società nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente si riserva altresì la facoltà di effettuare l'investimento di parte del Fondo in strumenti finanziari derivati con la finalità di ottimizzare il perseguimento degli obiettivi di investimento del Fondo stesso ed in coerenza con il profilo di rischio.
6. Fermo restando il rispetto di quanto previsto nei precedenti commi, la Società si riserva la facoltà di effettuare investimenti in O.I.C.R. promossi o gestiti anche da imprese appartenenti al medesimo gruppo della Società stessa o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo. Qualora gli attivi del Fondo venissero investiti in quote di O.I.C.R., la Società non farà gravare sul fondo, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP, le commissioni di gestione eventualmente applicate dalla S.G.R.

(*) include anche i Paesi: Norvegia, Regno Unito e Svizzera.

7. Per la valutazione del rischio dell'investimento e degli obiettivi del Fondo la Società ha individuato un parametro di riferimento (Benchmark) composto da indici elaborati da terzi che sintetizzano l'andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio del Fondo. Le caratteristiche e il contenuto degli indici utilizzati sono riportati nella tabella allegata. La Società, nella scelta degli investimenti, non si propone di replicare la composizione degli indici, ma piuttosto di massimizzare il rendimento del Fondo rispetto a tale parametro. In particolare la Società, nella gestione del Fondo, può discostarsi parzialmente dalla composizione del benchmark, sia per quanto attiene ai pesi di ciascun indice, sia per quanto attiene alla possibilità di selezionare titoli non ricompresi negli indici componenti il benchmark.

Caratteristiche e contenuto degli indici utilizzati:

MSCI Europe Large Cap Net Return EUR

È un indice composto da circa 200 azioni selezionate tra le maggiori società dei paesi dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia) più Norvegia e Svizzera.

ICE BofA Euro Treasury Bill

È un indice che riflette l'andamento dei titoli di Stato "Investment Grade" dei Paesi dell'Area Euro, con vita residua compresa tra un mese e un anno.

Articolo 5

Determinazione del Patrimonio netto del Fondo

Il valore del patrimonio del Fondo è dato dalla valorizzazione per competenza a prezzi correnti delle attività al netto delle passività ed in particolare:

- per i valori mobiliari quotati in mercati regolamentati viene utilizzato il prezzo ufficiale riferito ai due giorni lavorativi precedenti relativo al mercato principale di quotazione. In caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisione degli Organi di Borsa il valore utilizzato sarà quello riferito all'ultimo giorno disponibile precedente;
- per valori mobiliari non quotati in mercati regolamentati viene utilizzato il presumibile valore di realizzo o il valore desumibile dalla valutazione di strumenti finanziari quotati con caratteristiche simili;
- per gli OICR viene utilizzato l'ultimo valore quota pubblicato;
- gli strumenti monetari ed i valori mobiliari espressi in divise diverse dall' EURO sono valutate ai due giorni lavorativi precedenti.

Articolo 6

Valore unitario delle quote e relativa pubblicazione

Il valore di mercato delle quote di ciascun fondo interno sopra indicato è determinato da parte della Società ogni venerdì, dividendo l'ammontare complessivo degli investimenti di ogni fondo interno, al netto delle spese di cui all'art. 5, per il numero delle quote riferite allo stesso Fondo.

Nel caso in cui il giorno suindicato fosse festivo, il valore verrà determinato il giorno lavorativo immediatamente successivo. Il valore unitario delle quote viene pubblicato sul sito Internet della Società.

Articolo 7

Spese di gestione ed oneri a carico del fondo interno

È a carico del Fondo una commissione di gestione pari all'1,80%. La commissione di gestione è trattenuta dal Fondo con ricorrenza mensile, l'ultima settimana del mese e a fine anno al 31.12, ed è definita su base settimanale, dividendo la spesa da applicare per il numero delle settimane dell'anno.

Le altre spese che possono gravare sul patrimonio del fondo interno sono unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse e il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Società.

Tali spese vengono calcolate ad ogni valorizzazione, incidendo di conseguenza sul valore del patrimonio. Per praticità operativa l'importo relativo a dette spese viene prelevato dalla liquidità, giacente nel patrimonio, ma solo una volta all'anno a fine esercizio.

Articolo 8

Modifiche regolamentari

La Società, si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento alla normativa primaria o secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione di quelle meno favorevoli per l'Aderente.

a) modifiche gestionali

La Società può modificare i criteri gestionali, con il solo fine di perseguire gli interessi dell'Aderente, adottando modifiche in senso più favorevole allo stesso. Nel caso di liquidazione del Fondo tutti i titoli sottostanti verranno liquidati all'Aderente al prezzo di mercato, realizzandone il controvalore da distribuire in relazione alle quote possedute. Le modifiche dovranno essere documentate dalla Società e saranno comunicate al Contraente tramite lettera raccomandata AR entro 3 mesi dalla data di effetto.

b) istituzione di nuovi fondi

La Società può istituire nuovi fondi. In tal caso fornirà le informazioni relative attraverso il rendiconto di fine anno ed aggiornando le condizioni di polizza nonché la nota informativa.

c) fusione con altri fondi interni

La Società si riserva la facoltà di fondere il Fondo con altri fondi istituiti dalla Società stessa e riservati a polizze "unit linked", a condizione che i fondi oggetto di fusione abbiano caratteristiche similari, nel caso di fusione della Società con altre società di assicurazione; oppure nel caso in cui la fusione, incrementando i volumi patrimoniali in gestione, possa agevolare il raggiungimento degli obiettivi dei fondi oggetto della fusione.

La fusione avverrà, senza alcun onere per i Contraenti, per incorporazione del patrimonio di uno o più fondi nel patrimonio di un altro fondo, ad una medesima data di valorizzazione. La fusione comporta quindi la necessità di rideterminare il numero delle quote attribuite ai Contraenti partecipanti ai fondi incorporati, in base al rapporto tra il valore della quota del fondo incorporato e quella del fondo incorporante alla data della fusione.

La Società si impegna a dare tempestiva comunicazione al Contraente dell'avvenuta fusione, nonché dell'eventuale nuovo numero di quote attribuite.

Articolo 9

Revisione contabile

La gestione del fondo è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta all'Albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. 24/2/98 n. 58, che accerta la rispondenza della gestione del fondo al regolamento, la conformità del valore unitario delle quote alla fine di ciascun esercizio solare al disposto dell'art. 4 del Regolamento e la rispondenza del rendiconto annuale della gestione alle risultanze delle registrazioni contabili riguardanti la medesima gestione.